TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

PARTECIPAZIONE POPOLARE E FORME ASSOCIATIVE

ART. 51

Partecipazione popolare

1. Il Comune di Itri, conformemente a quanto disposto dall'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, valorizza le libere orme associative e promuove organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale anche su base di quartiere.

2. In particolare, a tal fine esso consulta periodicamente - anche nelle forme indicate dall'articolo successivo - secondo criteri di pari dignità, le organizzazioni di volontariato, e associazioni che, senza scopo di lucro, perseguono finalità umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale ed artistico.

Art. 52

Le Consulte

1. E' istituita la Consulta delle associazioni ed organizzazioni locali abilitate ad un ruolo propositivo e consultivo rispetto agli organi di governo comunali. A questo proposito è istituito un apposito Albo delle associazioni.

2. L'ammissione alla consulta è subordinata al rispetto della legge 25.1.1982 n. 17, alla verifica dell'utilità sociale, della democraticità dell'ordinamento, dell'effettiva rappresentatività.

3. La consulta è convocata dal Sindaco almeno due volte l'anno e alla sua attenzione sono sottoposti, salve le facoltà previste dall'ari. 48, i principali atti di indirizzo politico-amministrativo dell'ente; la consulta può inoltre essere convocata su richiesta di almeno 1/3 delle associazioni ammesse a parteciparvi.

4. Sulla base di delibera consiliare, la consulta articola i propri lavori in sessioni che hanno per oggetto l'analisi dei temi economici, sindacali ed imprenditoriali, associativi, dei temi legati alla condizione femminile e giovanile, dello sport e dei problemi

del volontariato e dell'ambiente.

5. E' istituita inoltre una consulta di cui faranno parte tutti coloro che avranno rivestito la carica di Sindaco del Comune di Itri e che, per le loro particolari conoscenze della realtà locale e delle problematiche amministrative potranno dare un utile contributo.

6. Tale consulta è riunita e presieduta dal Sindaco in carica.

7. Sono istituite direttamente dal presente Statuto, fermo restando il rinvio al regolamento per gli aspetti di esecuzione, le seguenti Consulte:

a) una Consulta avente funzioni propositive e consultive degli organi di governo comunali in ordine alla elaborazione ed attuazione di politiche volte a favorire l'inserimento dei giovani nella realtà socio-economica della città;

b) una Consulta avente funzioni propositive e consultive degli organi di governo comunali in ordine alla promozione di attività culturali;

c) una Consulta avente funzioni propositive e consultive degli organi di governo comunali in ordine alla promozione di attività sportive;

d) una Consulta per i problemi della tossicodipendenza, alcoolismo e disadattamento in genere, per favorire un coordinamento tra i vari livelli istituzionali (Comune, scuole, USL e famiglie);

e) una Consulta avente funzioni propositive e consultive degli organi di governo comunali in ordine alla elaborazione attuazione di politiche volte a favorire, in attuazione della legge 10 aprile 1991 n.125, l'occupazione femminile e a realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro;

f) il Regolamento potrà prevedere altre consulte per specifici problemi o situazioni locali.

8. In particolare è sottoposto all'esame della Consulta il piano di azioni positive che il Comune è tenuto ad adottare, ai sensi dell'ari. 2, comma sesto, della citata legge n. 125/91, al fine di assicurare nel proprio ambito, la rimozione che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne.

9. Sono istituiti altresì i Comitati di quartiere il cui numero e funzionamento sarà stabilito dal Regolamento.

ART. 53

Sovvenzioni comunali ad associazioni ed organismi rappresentativi

1. Qualora il Comune, provveda alla valorizzazione dell'attività associazionistica con sovvenzioni, lo stesso delibera in materia sulla base dei criteri di cui al Regolamento approvato con atto consiliare n. 22 del 23 febbraio 1991.

2. Il Comune di Itri incoraggia ed incentiva particolarmente tutte le forme organizzate di volontariato che potranno essere anche utilizzate nei vari settori che di volta in volta verranno individuati dall'Amministrazione comunale, in relazione alle esigenze.

3. Allo scopo l'Amministrazione stipulerà apposite convenzioni da approvarsi con atto di G.C., con le associazioni stesse.

4. Il Comune provvede a stipulare apposita convenzione con il Ministero competente per l'utilizzo di giovani di leva in Servizio Civile quali obiettori di coscienza e ne utilizza la disponibilità particolarmente nei servizi assistenziali e domiciliari, nel settore igiene ambientale ed ecologia, nel settore culturale.

ART. 54

Facoltà delle associazioni o organismi rappresentativi

1. In attuazione degli articoli precedenti, gli organismi e le formazioni sociali di cui all'art. 43 hanno facoltà di:

a) formulare proposte agli organi di governo comunali in relazione alla attuazione di interventi diretti alla realizzazione di fini sociali e al soddisfacimento di esigenze comunitarie concretamente individuate;
b) essere consultati dagli organi di governo comunali in occasione della predisposizione del bilancio;
c) rivolgere interrogazioni scritte al Consiglio comunale e alla Giunta;
d) ottenere tempestivamente dagli uffici comunali copie dei provvedimenti adottati dagli organi decisionali nei settori e materie di loro interesse.

2. Le proposte di cui al punto a) sono sottoposte al previo parere delle Commissioni consiliari competenti, alle cui riunioni partecipa di diritto un rappresentante degli organismi o formazioni sociali proponenti, e successivamente passano all'esame del Consiglio comunale.

3. In ogni caso l'Amministrazione è tenuta a pronunciarsi sulla proposta nel termine di 45 giorni dalla data di presentazione alla Segreteria comunale.

ART . 55

Iniziative dei cittadini

1. I cittadini, singoli od associati, possono presentare istanze, petizioni e proposte ali 'Amministrazione comunale, dirette a promuovere interventi per la maggiore tutela di interessi collettivi. Tutte le istanze, le petizioni e le proposte debbono essere regolarmente firmate.

2. Gli organi decisionali competenti debbono esaminare l'istanza, la petizione o deliberare .sulla proposta entro 60 giorni dalla presentazione alla Segreteria del comune.

3. Il Sindaco comunica l'esito al primo firmatario dell'istanza o petizione o proposta entro 10 giorni dalla decisione.

ART. 56
Istanze

1. Qualsiasi residente, singolo o associato può rivolgere al sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.

ART. 57
Petizioni

1. Qualsiasi residente può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni potrà avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro quindici giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale.

4. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione in modo da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari.

ART. 58
Proposte

1. Qualora un numero di elettori del comune non inferiore a cento avanzi al sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente e ai capi gruppo consiliari entro trenta giorni dal ricevimento.

2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le proprie determinazioni entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.

3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate all'Albo pretorio e comunicate al primo firmatario della proposta.

ART. 59
Referendum Consultivo

1. Il Consiglio Comunale indice un seguito a:

a) deliberazione del Consiglio comunale adotta a maggioranza assoluta dei Consiglieri.

b) richiesta di 1/15 degli elettori comunali risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. La proposta soggetta a referendum è accolta se ha partecipato alla votazione la maggioranza dei cittadini elettori e se ha conseguito la maggioranza dei voti validi.

3. Le consultazioni e i referendum previsti dal presente articolo debbono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

4. Il Regolamento determina le ulteriori modalità di attuazione, disciplinando anche il procedimento per la verifica della regolarità e dell'ammissibilità delle richieste di referendum.

5. Con lo stesso Regolamento possono essere previste e disciplinate le assemblee pubbliche e le consultazioni mediante l'invio di questionari.

CAPO II
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 60
Caratteri dell'azione amministrativa

1. L'attività amministrativa del Comune deve svolgersi in modo sollecito, semplice ed economico.

2. L'amministrazione comunale deve evitare il ricorso a forme complesse ed onerose disponendo solo gli adempimenti strettamente necessari allo svolgimento dell'istruttoria. Ulteriori adempimenti possono essere previsti dall'amministrazione comunale solo per gravi e motivate esigenze manifestatesi nel corso del procedimento.

3. Il Regolamento della attività amministrativa e dell'accesso agli atti disciplina i vari tipi di procedimento fissando per ognuno il termine massimo entro il quale esso deve concludersi con l'adozione di un provvedimento.

ART. 61
Intervento nel procedimento

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, al quale possa derivare un pregiudizio dal provvedimento dell'amministrazione comunale, ha facoltà di intervenire nel relativo procedimento, secondo le modalità stabilite dagli articoli contenuti nel capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 62
Istruttoria pubblica

1. L'adozione di strumenti urbanistici e di piani commerciali, nonché le modifiche allo Statuto, sono precedute da istruttoria pubblica.

2. Il Consiglio comunale con apposita deliberazione può individuare altri atti di contenuto generale che incidano in modo rilevante sull'economia e sull'assetto del territorio da sottoporre a istruttoria pubblica.

3. L'ufficio procedente indice, mediante avviso pubblico, apposita riunione per l'esame dell'iniziativa.

4. Nell'avviso sono indicati i termini entro i quali le organizzazioni collettive e associative interessate possono far pervenire proposte ed osservazioni scritte ed è

indicato il luogo presso il quale possono essere consultati gli atti introduttivi del procedimento, per i quali deve essere comunque fornita, a cura del funzionario responsabile, una sommaria esposizione degli intendimenti dell'amministrazione.

5. Alla riunione partecipano le organizzazioni sociali e di categoria interessate.

6. La riunione è presieduta dal funzionario responsabile del procedimento.

7. Non è consentito l'intervento di più di un rappresentante per organizzazione salvo che, per particolari ragioni, il responsabile del procedimento non lo ammetta.

8. Della riunione di cui ai precedenti commi viene redatto un verbale in cui sono sinteticamente illustrate le posizioni espresse.

ART. 63
Diritto di accesso e di informazione

1. Il Comune di Itri, conformemente all'art. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, riconosce a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

2. Fatte salve le esigenze di riservatezza previste dalla legge, la materia è comunque disciplinata dal Regolamento per le attività amministrative e per l'accesso agli atti.

3. Il Regolamento di organizzazione istituisce uno specifico ufficio con il compito di fornire ai cittadini le informazioni necessario sullo stato degli atti, delle procedure e dei documenti che li riguardano. Esso disciplina le modalità operative di tale ufficio, prevede in suo favore la necessaria dotazione di supporti informatici, e determina i modi di rilascio delle copie dei documenti subordinandoli comunque al costo di riproduzione.

4. Il diritto di accesso si esercita anche nei confronti degli enti ed aziende dipendenti e dei concessionari di pubblici servizi.

CAPO III

IL DIFENSORE CIVICO

ART. 64
Istituzione

1. Il Comune di Itri, anche d'intesa con altri Comuni limitrofi o comunque appartenenti alla provincia di Latina, istituisce un difensore civico destinato ad esercitare il suo ufficio nei confronti di tutti i Comuni che hanno concorso alla istituzione. In tal caso la proposta di nomina concordata tra i Comuni è approvata, a maggioranza assoluta dal Consiglio comunale di Itri.

2. Se il Comune di Itri opta per la istituzione di un proprio difensore civico la relativa proposta deve essere approvata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri.

3. Il difensore civico è funzionario onorario, dura in carica per la stessa durata del Consiglio comunale che lo ha eletto e può essere confermato una sola volta con le stesse modalità previste per la nomina.

ART. 65
Nomina - decadenza

1. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza probità e competenza giuridico- amministrativa.

2. Non può essere nominato difensore civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i mèmbri delle comunità montane e delle unità sanitarie locali;

c) i ministri di culto;

d) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale e che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;

e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione;

f) chi ha ascendenti ovvero parenti o affini fino al 4° grado, che siano amministratori Segretario o dipendenti del Comune di livello superiore al V.

3. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali.

4. Il difensore civico può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del Consiglio per grave inadempienza ai doveri dell'Ufficio.

ART. 66

Competenza - indennità - relazione

1. Il difensore civico svolge il ruolo previsto dalla legge, segnalando in particolare al Sindaco i fatti dai quali possono scaturire illeciti penali, amministrativi o civili.

2. Il difensore civico esercita il controllo , nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quinto dei consiglieri comunali ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:

a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;

b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni. Il difensore civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'ente, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati.

3. L'Amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore civico che può chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali.

4. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione dell'attività del difensore civico, il quale ha libero accesso a tutti gli atti amministrativi.

5. Al difensore civico compete una indennità la cui misura determinata dal Consiglio comunale di Itri ovvero d ' intesa tra i Comuni istituendi.

6. Il difensore civico deve presentare annualmente una dettagliata relazione al Consiglio comunale sull'attività svolta segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi, disfunzioni ed irregolarità.

TITOLO V

REVISIONE CONTABILE

ART. 67
Collegio dei revisori

1. Il Consiglio comunale di Itri elegge il collegio dei revisori dei conti con le modalità stabilite dall'ari. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dal Regolamento di contabilità.

2. I revisori hanno pieno diritto di accesso agli atti e documenti del Comune ed hanno facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta comunale.

3. Il collegio dei revisori collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo ed esercita. secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione. La vigilanza deve riguardare i risultati, le procedure e le tecniche di controllo della gestione contabile e finanziaria.

4. Il collegio dei revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alla risultanze della gestione contabile, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. Tale relazione dovrà contenere, anche con riguardo ai risultati dell'attività di controllo di cui al precedente comma, rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. In sede di nomina dei revisori, il Consiglio comunale ne stabilisce il compenso.

ART. 68
Controlli di gestione

1. Il regolamento di contabilità può istituire il controllo di gestione per la cui progettazione il Comune potrà avvalersi di società specializzate.

2. L'attuazione del controllo di gestione è comunque affidata ai responsabili degli uffici e dei servizi, sulla base delle tecniche progettate.

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 69
Norme finali e transitorie

1.Le procedure relative alle deliberazione ed alle eventuali modifiche dello Statuto, sono disciplinate dall'art. 4, comma terzo, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Il presente Statuto entra in vigore nei tempi e secondo le modalità di cui all'art. 4, quarto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, per tutte le sue parti immediatamente precettive.

Comune di ITRI
Provincia di Latina
Prot. 0007752/2013
Registrazione del 04/06/2013 ore 12:59

Prefettura di Latina

Ufficio Territoriale del Governo

Area II Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali
Tel/fax 0773658468 – PEC: elettorale.preflt@pec.interno.it

Prot.n. 8436 / Area 2/U.E.P. Latina, 31 maggio 2013

AL SIG. PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI LATINA

AI SIGG.RI SINDACI DEI COMUNI DI
APRILIA
CAMPODIMELE
FORMIA
LENOLA
PRIVERNO

AI SIGG.RI COMMISSARI STRAORDINARI
DEI COMUNI DI
BASSIANO
SABAUDIA
SONNINO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA XIII COMUNITA' MONTANA PRIVERNO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA XVII COMUNITA' MONTANA LENOLA
AL SIG. PRESIDENTE DELLA XXII COMUNITA' MONTANA SPIGNO SATURNIA
AL SIG. PRESIDENTE DELLA COMUNITA'
ARCIPELAGO ISOLE PONZIANE PONZA

OGGETTO: Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica ai sensi degli artt.8 e ss. del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
Verifiche di regolarità contributiva, ai sensi degli artt. 13, comma 6-bis e 6-bis.1, 247,248 e 249 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Il Ministero dell'Interno con circolare n.9/2013 prot. 900 in data 27.3.2013 ha fatto presente che l'art. 37, comma 6, lett. s), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nel sostituire l'art. 13,comma 6-bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, alla lettera e), ha introdotto, anche per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il pagamento del contributo unificato, all'uopo determinato nella misura fissa di euro 600,00 e dovuto per gli atti di gravame presentati in data successiva al 6 luglio 2011.

In seguito, l'art. 2, comma 35-bis, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, ha introdotto, nel citato art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2012, il comma 6-bis.1 che prevede che gli importi di cui alla lettera e) del comma 6-bis sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'art. 136 del Codice del processo amministrativo di cui al Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso.

Prefettura di Latina

Ufficio Territoriale del Governo

Area II Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

Tel/fax 0773658468 – PEC: elettorale.preflt@pec.interno.it

Prot.n. 8436 / Area 2/U.E.P.

Latina, 31 maggio 2013

L'art. 1, comma 25, lett. a), n. 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nel modificare l'art. 37, comma 6, ha inoltre aumentato la misura del contributo dovuto per il ricorso straordinario a euro 650,00.

Il Consiglio di Stato - Sezione I, con parere n. 4281/2011 del 9 novembre 2011, ha riaffermato l'obbligo del pagamento del contributo unificato, anche in caso di rinuncia al gravame, sulla base delle argomentazioni che di seguito si riportano: *"Ad opinione della Sezione, la successiva rinuncia non può comportare la esenzione dal pagamento del contributo unificato, non potendo la causa estintiva del procedimento eliminare il fatto (presupposto oggettivo del dovere contributivo) della avvenuta proposizione del ricorso. D'altronde, nell'ambito del procedimento giurisdizionale, al quale sotto tale profilo ben può assimilarsi quello giustiziale, la rinuncia al ricorso costituisce causa di improcedibilità o di estinzione del giudizio (da ultimo, articolo 84 c.p. a.), che però ha avuto una sua vita e durata. E non esime certo dal pagamento del contributo. Il contributo unificato ha natura di prestazione imposta rientrante nel concetto di tributo, che trova il suo presupposto nella insorgenza di un processo giurisdizionale o di un procedimento di tipo giustiziale. La normativa in tema di contributo unificato fa riferimento soltanto ai "processi", facendo intendere che a concretizzare la sussistenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligazione tributaria sia sufficiente la avvenuta proposizione del ricorso, non rilevando quindi le vicende del procedimento o la sua estinzione per ogni tipo di causa. La rinuncia viene qualificata solitamente quale causa estintiva del processo o dell'azione (rinuncia agli atti o all'azione). Non è invocabile neanche la mancanza di conoscenza da parte di coloro che hanno nel frattempo proposto ricorso straordinario, sia per il generale principio secondo cui l'ignoranza della legge non scusa, sia perché laddove si sono concretizzati i presupposti per il sorgere dell'obbligazione contributiva, soltanto il pagamento è in grado di estinguerla o di determinarne la estinzione. ".*

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ufficio del Coordinamento legislativo - Finanze, con nota prot. 3-14460 del 5 novembre 2012 (unita in copia), ha inoltre fornito risposta ai quesiti applicativi di varie Amministrazioni, in ordine all'individuazione dell'Ufficio competente ad esigere il contributo, alle modalità di versamento, all'individuazione del codice tributo, all'assenza di deroghe espresse che consentano di estendere all'istituto in esame le riduzioni e le esenzioni dal pagamento del contributo unificato, previste dal D.P.R. n. 115/2002 per le controversie in materia di pubblico impiego.

Le prefate disposizioni di legge e i relativi chiarimenti, in sede giurisprudenziale e amministrativa, peraltro, si inseriscono coerentemente nel solco della progressiva giurisdizionalizzazione dell'istituto in esame, tracciato fin dalla legge 21 luglio 2000, n.205, approfondito dal Codice del processo amministrativo, e giunto fino alla fondamentale sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 19 dicembre 2012, n. 23464.

Prefettura di Latina
Ufficio Territoriale del Governo
Area II Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali
Tel/fax 0773658468 – PEC: elettorale.prefit@pec.interno.it

Prot.n. 8436 / Area 2/U.E.P. Latina, 31 maggio 2013

Alla luce del quadro normativo così delineato, in relazione ai ricorsi straordinari presentati presso codesti enti locali, in data successiva al 6 luglio 2011, si evidenzia la necessità che codesti Enti dispongano, attraverso i propri Uffici, la costante verifica dell'avvenuto, integrale, pagamento del contributo dovuto, nella misura di legge, e, in caso negativo, assegnino perentoriamente al ricorrente il termine di un mese per il pagamento, secondo il procedimento di cui agli artt. 247, 248 e 249 delD.P.R. n. 115 del 2002.

Decorso inutilmente il termine gli atti relativi dovranno essere trasmessi al locale Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, competente per la fase della riscossione, a salvaguardia delle ragioni erariali, assicurando questa Prefettura - U.T.G. sull'avvenuta, puntuale esecuzione dei richiamati adempimenti.

Si coglie l'occasione per rammentare che, per i ricorsi straordinari presentati in data antecedente al 7 luglio 2011 e tuttora in istruttoria, deve invece essere verificata la corretta osservanza delle disposizioni *ratione temporis* applicabili in materia di imposta di bollo, disponendo l'invio di quelli risultanti carenti ai competenti Uffici dell'Agenzia delle Entrate, per la procedura di regolarizzazione, ai sensi degli artt. 19 e 31, D.P.R. 26/10/1972 n. 642, avendo cura di prevenire la maturazione del termine di decadenza di tre anni, previsto dall'art. 37 del D.P.R. n. 642 del 1972 per l'accertamento dell'amministrazione finanziaria, e sempre qui assicurando.

Le SS. LL. vorranno, pertanto, dare immediata notizia dei contenuti e degli adempimenti di cui alla presente circolare ai rispettivi "Segretari" e ad eventuali altri soggetti coinvolti affinché siano assicurate tempestività ed esatta e puntuale osservanza agli adempimenti sopraindicati, sensibilizzando gli organi competenti all'adozione di provvedimenti suscettibili di impugnazione in sede di giurisdizione amministrativa, sull'opportunità di informare i destinatari sulle disposizioni di legge che regolano la materia, ivi compresi gli aspetti connessi all'adempimento degli obblighi contributivi.

Il Dirigente dell'Area II
Scipioni

Ministero
dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO - FINANZE

Prot. n. 3-14460

Roma - 5 NOV. 2012

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DAGL

R O M A

e p.c.

SIGNOR CAPO DI GABINETTO
(segue nota prot. n. 3-13836 del 23 ottobre 2012)

UFFICIO LEGISLATIVO-ECONOMIA

L O R O S E D I

Oggetto: *ricorso straordinario al Presidente della Repubblica - assolvimento del contributo unificato - art. 13, co. 6-bis, lett. e), del d.P.R. n. 115/2002.*

L'art. 37, co. 6, del d.l. n. 98/2011, convertito dalla l.n. 111/2011, modificando l'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico in materia di spese di giustizia), ha introdotto il contributo unificato per il ricorso straordinario al Presidente delle Repubblica.

Varie Amministrazioni (tra le quali, Difesa, Interno, Infrastrutture e Trasporti, Sviluppo Economico) hanno posto quesiti applicativi.

In sintesi, le domande hanno riguardato:

a) l'individuazione dell'ufficio competente ad esigere il contributo, a verificarne la congruità rispetto alla misura, nonché ad avviare la procedura di recupero - anche in via coattiva - in caso di omesso o insufficiente pagamento;
b) le modalità di versamento mediante mod. F23 e bollettino di conto corrente postale; l'individuazione di un codice tributo specifico da indicare nel mod. F23;
c) l'estensione o meno al ricorso straordinario delle riduzioni ed esenzioni dal pagamento del contributo previste dal d.P.R. 115/2002 in caso di controversie in materia di pubblico impiego.

* * *

Effettuata l'istruttoria, queste le risposte paiono potersi dare:

Quanto ad a)

Deve essere il "funzionario" dell'organo che ha emanato l'atto impugnato ovvero del Ministero competente per l'istruttoria a dover verificare la congruità del pagamento del contributo unificato, nonché a procedere nel caso di omesso o insufficiente pagamento alla notifica al debitore dell'invito al pagamento dell'importo dovuto e all'eventuale iscrizione a ruolo, essendo l'assolvimento dell'obbligo tributario contemporaneo alla presentazione del ricorso straordinario agli organi competenti.

Relativamente alla riscossione coattiva, in difetto di apposite convenzioni ai sensi dell'art. 62 del D.lgs. 300/99 con l'Agenzia delle entrate, la gestione della riscossione coattiva del contributo unificato sui ricorsi straordinari è affidata alla singola amministrazione avverso la quale è stato proposto il ricorso (dunque che ha emesso l'atto) rilevando, in tal caso, le norme generali sulla riscossione (tramite il concessionario) richiamate nel d.P.R. 115/2002.

Quanto a b)

Può essere utilizzato il codice tributo "941T" (contributo unificato di iscrizione a ruolo nei procedimenti giurisdizionali), nonché, per quanto concerne il codice dell'ufficio giudiziario adito, "9S9", relativo al Consiglio di Stato.

Quanto a c)

Considerata la puntuale e precisa definizione delle ipotesi di versamento del contributo unificato per il ricorso straordinario - ed in mancanza di deroghe espresse nell'ambito della norma in questione - pare potersi escludere la possibilità che il contributo possa essere assolto in una diversa misura rispetto a quella stabilita dalla norma.

Peraltro, la questione - a seguito dell'introduzione delle nuove norme sul processo amministrativo (D.lgs. 104/2010) - sembra poter riguardare solo la materia del pubblico impiego non contrattualizzato, essendo il ricorso straordinario ammesso esclusivamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa.

* * *

Trattandosi di questioni di massima e a portata generale, si reputa opportuno informarne codesto DAGL per ogni più opportuna, successiva divulgazione alle varie amministrazioni.

Si resta comunque a disposizione per ogni occorrenza.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO